

**DECRETO DELLA SINDACA  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 268 - 16075/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAUZE D'OU LX – NONA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – D.C.C. N. 7/2016 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Premesso** per il Comune di Sauze d'Oulx:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 54-38103 del 23/10/1984 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, approvate, rispettivamente, con Deliberazione G. R. n. 10-22546 del 29/09/1997 e n. 7-2198 del 20/02/2006 di adeguamento al P.A.I.;
- ha approvato otto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 28/04/2016, il Progetto Preliminare della nona Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 06/06/2016 (pervenuto in pari data), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;  
(Prat. n. VP 022/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 789 abitanti nel 1971, 918 abitanti nel 1981, 938 abitanti nel 1991, 984 abitanti nel 2001 e 1.111 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in lieve incremento, specie nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 1.731 ettari in territorio di montagna, dei quali solo 4 presentano pendenze inferiori al 5%; 481 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (28% del territorio comunale) e 1.246 ettari (72% circa del territorio), presentano pendenze superiori al

- 25%; il 55% circa del territorio comunale (949 ettari) è coperto da aree boscate;
- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
  - è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra comunale "Alta Val Susa", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
  - appartiene all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea";
  - è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Alta Val Susa";
  - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
  - è individuato dal P.T.C.2 quale centro storico di interesse provinciale;
  - il territorio comunale è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C2 quale centro incluso in bacini sciistici di livello provinciale, facendo rilevare la presenza di bacini/piste per lo sci;
  - infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 173 del Colle dell'Assietta, n. 214 di Sauze d'Oulx e n. 236 della Stazione Alpina;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Cran, Rio Tiretta;
    - i dati sul dissesto idrogeologico indicano: frane areali per circa 1.546 ha (89% del territorio comunale); dissesti lineari per 35,6 km;
    - è classificato *sismico* ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in *classe 3* dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (procedure punti 4, 5, 7, 8);
  - tutela ambientale:
    - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 54,8 ettari, dall'Area Protetta Regionale Istituita, denominata "Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand" e per una superficie pari a 50,1 ettari dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10010 "Gran Bosco di Salbertrand";

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 28/04/2016 di adozione della Variante, finalizzati alla "*qualificazione prestazionale dell'offerta ricettiva e la razionalizzazione degli insediamenti residenziali*" [dalla *Relazione Illustrativa*];

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- utilizzo a scopo edificatorio residenziale di un lotto libero di mq 1.417 già destinato ad area per servizi pubblici SP 3, interno al tessuto urbano e già collegato funzionalmente alle urbanizzazioni esistenti; la capacità insediativa attribuita alla nuova area residenziale di completamento CE 20 è pari a mc 1.133,60 è compresa nella C.I.R. qualificata "Residuo di Piano" (pari a m 50. 514,30) all'art. 2.5 delle Norme di Attuazione;
- completa ristrutturazione di due rifugi esistenti (l'Hotel *Ciao Pais* e il Rifugio *La Marmotta*) al fine di migliorarne la qualità ricettiva, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico;
- integrazioni di carattere gestionale e attuativo alle Norme di Attuazione, relative alla possibilità legale di edificazione a distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dal Codice Civile, previo assenso dei confinanti;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

**verificato** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 7/2016 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

**dato atto** che la D.C.C. n. 7/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 11 febbraio 2016;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**vista** la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20 luglio 2016;

**visto** il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 04/07/2016;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*"

**dato atto** che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*", ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 30/06/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della nona Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Sauze d'Oulx, adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 28 aprile 2016, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Sauze d'Oulx la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20/07/2016

La Sindaca della Città Metropolitana  
(Chiara Appendino)